



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Determina S.G. N^009/2016

OGGETTO: Fornitura di servizi per gli Uffici. Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" - ODA prot. N^0003715 del 13.12.2011 (CIG ZEC02BB8E9) - Proroga del contratto. Approvazione determina a contrarre. Individuazione Responsabile del procedimento. Capitolo di spesa 2288.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Emanuela Gentilezza

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. N^50/2016, il quale detta disposizioni in ordine all'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. N^50/2016, il quale consente l'affidamento diretto per servizi e forniture allorquando ricorrono i presupposti voluti dalla legge;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), il quale ha disposto l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - di seguito MEPA - (di cui all'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 realizzato da CONSIP S.p.A. su incarico del Ministero dell'Economia e delle Finanze) per le sole Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche, con l'esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 25.08.2015, acquisita agli atti, nella quale ribadisce l'obbligo di ricorrere per le Amministrazioni Statali agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP e/o Mercato elettronico e solo, in via di estremo subordine, provvedere all'approvvigionamento autonomo attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N^0003803, recante "Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi" con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Evidenziato che il comma 502 della legge di stabilità ha introdotto delle modifiche al comma 450 della legge N^296/2006, disponendo l'obbligo di far ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, da considerare al netto dell'IVA;

Rilevato che il comma 508 della legge di stabilità ha precisato che *“Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata dalla Consip Spa. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima”*;

Visto il contratto-ODA prot. N^0003715 del 13.12.2011 - Identificativo generato dal sistema informativo N^210426 (CIG derivato ZEC02BB8E9), stipulato con la Società **Fastweb S.p.a.**, codice fiscale 12878470157, con sede in Via Caracciolo n.51 – 20155 Milano per la fornitura dei servizi di telefonia fissa, in adesione alla convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” – Lotto 1;

Visto il proprio decreto S.G. N^136/2015 del 15.09.2015, con cui è stata approvata la proroga del suddetto contratto-ODA prot. N^0003715/2011 per ulteriori 12 (dodici) mesi a far data dal 16-9-2015 agli stessi patti e condizioni, in base all'art.3.3 del Capitolato Tecnico e all'art.5, comma 4, della Convenzione;

Dato atto che in data 16.09.2016 il contratto di telefonia fissa andrà a scadere ed alla data dell'adozione del presente provvedimento la procedura di gara, attivata dal Consip per l'iniziativa “Telefonia fissa 5” risulta ancora in itinere come si evince dal news del 02-08-2016 pubblicata sul sito acquistinretepa.it ove è stato comunicato che *“i lavori di commissione per l'aggiudicazione della predetta procedura di gara sono ancora in corso, per cui si prevede che la stipula dell'Accordo quadro e la conseguente attivazione possa avvenire entro dicembre 2016, salvo eventuali ricorsi”*

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione risulta presente il bando “ICT 9” che ha per oggetto “Prodotti e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni, quali Ausili informatici per disabili, Hardware, Software, Servizi per ICT e Apparecchi e servizi di telefonia e trasmissione dati”, ma non ci sono soluzioni convenienti o idonee per questa Amministrazione;

Considerata l'esigenza di garantire il servizio di telefonia fissa al fini del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e istituzionale;

Preso atto che il periodo di proroga, limitato a sei mesi o comunque ad un periodo inferiore, è strumentale al passaggio da una convenzione scaduta ad altra in corso di aggiudicazione da parte della centrale di committenza (Consip), e che trattasi di spese inferiori ad € 1.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

Considerato che questo Tribunale ritiene necessario, per le suddette ragioni e nelle more della stipula dell'Accordo quadro (Telefonia Fissa 5), procedere alla temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con Fastweb S.p.A. ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” che si richiama integralmente, con conseguente proroga tecnica del contratto per il periodo di n. 6 (sei) mesi, dal 16/09/2016 al 16/03/2017, e comunque fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro e di attivazione dei relativi servizi, fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa;

Preso atto che non occorre acquisire la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio centrale, ai sensi di quanto prescritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con la nota del 18.03.2016 prot. N^4911, trattandosi di “proroga di contratti in essere, atteso che il ricorso a detto istituto rientra tra le iniziative che ricadono nella piena autonomia del dirigente responsabile di ciascuna Struttura, che, in ragione di ciò, è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni dettate in merito dalla vigente normativa”;

Dato atto che l'Ufficio Bilancio ha provveduto ad accertare che nella Sezione “Pubblicazioni” del sito dell'Anac, non vi sono determinazioni dei costi standardizzati per la fornitura dei suddetti servizi;

Dato atto che per i servizi da acquisire non va applicato il comma 502 della legge N^208/2015, in quanto trattasi di spese inferiori ad € 1.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

Acquisito il D.U.R.C. da parte di questa stazione appaltante, prot. N^0003555 del 12.08.2016, emesso in data 25.06.2016 con scadenza 23.10.2016;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari che la Società ha reso ai sensi della legge 136/2010;

Vista la nota di assegnazione fondi del S.G.G.A. prot. N^4573 del 14.3.2016;

Considerato che:

- la spesa graverà sul cap. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali” nella voce di spesa “canone e consumi telefonici” del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo alle annualità 2016 e 2017;

- per l'anno in corso, il pertinente capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilità finanziaria di € 1.400,00;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti alla individuazione del Responsabile del procedimento unico per la gestione della procedura;

DETERMINA

- 1)-** di prendere atto che la Convenzione "Telefonia fissa e connettività IP 4" Lotto 1 è scaduta il 15.09.2015 e che in data 02.02.2015 è stato pubblicato il bando di "Telefonia fissa 5", per il quale si prevede che la stipula dell'Accordo Quadro possa avvenire entro dicembre 2016, salvo ricorsi;
- 2)-** di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, una proroga del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa - ODA prot. N^0003715 del 13.12.2011 (CIG ZEC02BB8E9) – stipulato con la Fastweb S.p.a., agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dalla Convenzione Consip TF4, che si richiama integralmente;
- 3)-** di disporre che la proroga avrà durata di n. 6 (sei) mesi, dal 16/09/2016 al 16/03/2017, comunque, fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro Consip in corso di aggiudicazione;
- 4)-** il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa".
- 5)-** di disporre che per il corrente esercizio si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa presunta sulle disponibilità del capitolo 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali" nella voce di spesa "canone e consumi telefonici" – piano di gestione 15 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
- 6)-** di individuare Responsabile del procedimento per la presente procedura, *ex-lege* N^241/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni, il dott. Michele Sabbatino, appartenente alla Area III-F1 profilo professionale "Funzionario", il quale provvederà agli adempimenti consequenziali.

Ancona, 7 settembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Emanuela Gentilezza